



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e
del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

OGGETTO: Personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Procedura di iscrizione nell'elenco del personale volontario istituito per le necessità dei distaccamenti volontari.

PREMESSA

In relazione alle modifiche ordinamentali previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, è stata adottata da questa Direzione Centrale la circolare prot. n. 19815 del 12 marzo 2025, nella quale veniva, tra l'altro, evidenziata l'applicazione delle disposizioni del Capo II - Sezione II - del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, esclusivamente nei confronti del personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari.

Sussiste la necessità di richiamare l'attenzione sulla procedura da seguire in occasione delle richieste di iscrizione di nuovo personale volontario, esclusivamente per le necessità dei distaccamenti volontari, nonché di aggiornare la modulistica, alla luce delle citate modifiche normative e del Decreto del Ministro dell'Interno del 6 giugno 2024, che ha ridefinito i posti di funzione dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

FASI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di iscrizione nell'elenco del personale volontario del Corpo, istituito per le necessità dei distaccamenti volontari, si compone di diverse fasi endoprocedimentali, che devono essere pedissequamente rispettate per il buon esito dello stesso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

A) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

- 1) gli aspiranti vigili volontari dovranno presentare istanza di iscrizione nell'elenco del personale volontario del Comando dei vigili del fuoco di residenza, utilizzando unicamente il **Modello A**, allegato alla presente circolare;
- 2) la compilazione delle singole voci di cui si compone l'istanza di iscrizione è obbligatoria (es. nome, cognome, distacco volontario, ecc.). I Comandi dei vigili del fuoco, all'atto dell'acquisizione dovranno, quindi, preventivamente verificarne la corretta compilazione e la sua sottoscrizione. Nel caso di eventuali omissioni, si dovrà invitare l'aspirante a completare le voci mancanti, atteso che un'istanza incompleta non dovrà essere acquisita;
- 3) i Comandi dovranno predisporre per ciascun distacco volontario liste separate nel quale far confluire, sulla base della scelta del distacco indicato dall'aspirante, le istanze di iscrizione, in ordine di acquisizione al protocollo.

B) AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL PERSONALE VOLONTARIO ISTITUITO PER LE NECESSITÀ DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI.

In previsione delle esigenze di personale nei singoli distacchi volontari, i Comandi potranno avviare il procedimento di iscrizione, che si concluderà con l'adozione del relativo decreto, presupposto necessario e indispensabile per la partecipazione al corso di formazione iniziale, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

L'iter di iscrizione si compone delle seguenti fasi, che dovranno essere rispettate secondo l'ordine indicato:

- 1) individuare, in relazione alle necessità del distacco, il numero degli aspiranti volontari per i quali dovrà essere avviato il procedimento di iscrizione, attingendo, a tal fine, dalla lista relativa al distacco in questione, nel rispetto dell'ordine di acquisizione al protocollo;
- 2) gli aspiranti volontari, individuati secondo le modalità di cui al punto 1), dovranno effettuare un colloquio informativo con il Comandante dei vigili del fuoco o Funzionario da lui delegato, unitamente al Capo del Distacco ove l'aspirante chiede di essere iscritto. Tale colloquio è fondamentale al fine di informare il medesimo sulle fasi del procedimento di iscrizione nonché sulle modalità di svolgimento dell'attività cui sarà preposto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

La mancata presentazione dell'aspirante volontario al colloquio, senza giustificato motivo, denota il venir meno dell'interesse al proseguo del procedimento di iscrizione.

Il colloquio verterà sulle domande indicate nel **Modello B**, allegato alla presente circolare. All'esito dello stesso, la volontà dell'aspirante a procedere o meno all'attività di volontario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dovrà essere riportata nel medesimo modello B.

- 3) acquisita, a seguito del colloquio, la volontà positiva dell'aspirante, il Comando dovrà richiedere le certificazioni penali (carichi pendenti e casellario giudiziale). Si precisa che, se dalle certificazioni penali acquisite dovessero emergere dei procedimenti giudiziari in corso o dei provvedimenti giudiziari emessi nei confronti del candidato, prima di procedere all'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, occorre trasmettere la documentazione, integrata dagli atti processuali e/o sentenze giudiziali, a questa Direzione Centrale, Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali. Tale ufficio, dopo le opportune valutazioni, emetterà il provvedimento di diniego d'iscrizione o, nelle ipotesi ritenute irrilevanti, comunicherà al Comando dei vigili del fuoco competente di avviare l'aspirante vigile volontario a visita medica;
- 4) solo dopo che siano state verificate le certificazioni penali, secondo le modalità di cui al punto 3), gli aspiranti dovranno essere sottoposti agli accertamenti per verificare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, di cui alla Tabella I del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, ai fini della incondizionata idoneità all'attività di soccorso tecnico urgente. Qualora all'esito degli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio, risulti una inidoneità psico-fisica ed attitudinale, il Comando dei vigili del fuoco avrà cura di comunicare all'aspirante il diniego di iscrizione nell'elenco, secondo il **Modello C**, allegato alla presente circolare. La mancata presentazione dell'aspirante volontario alla visita medica, senza giustificato motivo, denota il venir meno dell'interesse al proseguo del procedimento di iscrizione.

In caso di esito positivo, il medico incaricato predisporrà il certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale, secondo il **Modello D**, allegato alla presente circolare.

Si precisa che le certificazioni degli esami diagnostici eseguiti agli aspiranti vigili volontari, sono da considerarsi esclusivamente per uso interno d'ufficio e non potranno essere consegnati ai medesimi, fatte salve eventuali situazioni di nocumeto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

- 5) la documentazione (*istanza d'iscrizione, verbale del colloquio informativo, certificazioni penali in corso di validità, rilasciate da non oltre 6 mesi, certificazione di idoneità psicofisica ed attitudinale*), in un unico documento "PDF" per ciascun aspirante, dovrà essere trasmessa a questa Direzione Centrale, Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso di formazione iniziale, così da consentire gli adempimenti di competenza ed eventuali integrazioni istruttorie, ove necessarie. Si precisa che la nota di trasmissione dovrà indicare la data presumibile di inizio del corso di formazione iniziale e il numero dei volontari già iscritti ed in attesa di frequentare il citato corso.

Acquisita la documentazione, l'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, provvederà a adottare il relativo decreto di iscrizione dell'aspirante volontario.

Il decreto, a cura del Comandante ove il volontario presterà servizio, dovrà essere notificato all'interessato, con contestuale aggiornamento del SIPEC. Questa Direzione Centrale provvederà, per la parte di sua competenza, ad aggiornare la banca dati del CED.

A seguito dell'iscrizione, il neo-personale volontario per poter essere impiegato nei compiti d'istituto, dovrà superare il corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.76.

Si precisa sin d'ora che, se da verifiche effettuate dall'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, dovesse risultare che l'aspirante volontario **sia stato avviato al corso di formazione prima della notifica del decreto di iscrizione**, il medesimo ufficio non procederà all'adozione del citato decreto di iscrizione.

Al fine di assicurare la massima diffusione della presente circolare, si prega di comunicare quanto sopra agli uffici competenti in materia di personale volontario e agli aspiranti volontari, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

IL DIRETTORE CENTRALE

De Luca